

Allegato A

SEGNALAZIONI DI ILLECITO - *WHISTLEBLOWING*

PROCEDURA

Art. 1

Principi generali

- 1.1 L’Autorità di Regolazione per Energia Reti Ambiente (di seguito: Arera o Autorità) promuove e favorisce l’utilizzo del *whistleblowing*, quale fondamentale misura di prevenzione della corruzione e della *maladministration*, offrendo, nel rispetto della normativa vigente e secondo i migliori modelli nazionali ed internazionali, tutela ai soggetti legittimati che, nell’interesse dell’integrità di Arera, intendano segnalare fatti illeciti di cui siano venuti a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro.
- 1.2 La presente Procedura disciplina la ricezione e la gestione delle segnalazioni di illeciti che possano in vario modo interessare l’Autorità, disponendo misure a tutela degli autori della segnalazione, secondo quanto previsto dall’art. 54-bis, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come successivamente integrato e modificato (di seguito: d.lgs. 165/2001) e dalla delibera Anac 469, del 9 giugno 2021 (di seguito: delibera Anac 469/2021), recante “*Linee guida in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza in ragione di un rapporto di lavoro, ai sensi dell’art. 54-bis, del d.lgs. 165/2001 (c.d. whistleblowing)*”.
- 1.3 La finalità della presente Procedura è, pertanto, quella di fornire indicazioni operative ai soggetti coinvolti nel procedimento di ricezione e gestione delle segnalazioni di illecito, con particolare riguardo a:
 - a) soggetti ai quali è consentito effettuare la segnalazione;
 - b) oggetto, contenuti e modalità di effettuazione della segnalazione;
 - c) forme di tutela che devono essere garantite in favore del segnalante;
 - d) soggetti deputati a ricevere la segnalazione;
 - e) modalità di gestione della segnalazione;
 - f) termini procedimentali;
 - g) trasmissione della segnalazione ai soggetti competenti;
 - h) responsabilità del segnalante e dei soggetti, in vario modo, coinvolti nel procedimento di gestione della segnalazione.

Art. 2

Definizioni

- 2.1 Ai fini del presente Regolamento si intende per:

- a) **Autorità:** l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (Arera), istituita con legge 14 novembre 1995, n. 481;
- b) **Collegio:** l’organo collegiale composto dal Presidente e dai Componenti dell’Autorità;
- c) **Anac:** l’Autorità Nazionale Anticorruzione;
- d) **DFP:** il Dipartimento della Funzione Pubblica, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- e) **Direttiva UE 1937/2019:** la Direttiva (UE) 1937/2019, del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione;
- f) **Legge 241/1990:** la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “*Nuove norme sul procedimento amministrativo*”;
- g) **Codice in materia di protezione dei dati personali o d.lgs. 196/2003:** il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante “*Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE*”;
- h) **Decreto Trasparenza o d.lgs. 33/2013:** il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante “*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*”;
- i) **D.lgs 23/2015:** il decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, recante “*Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183*”;
- j) **Delibera Anac 469/2021 o Linee guida Anac:** la delibera dell’Autorità Nazionale Anticorruzione del 9 giugno 2021, n. 469, recante “*Linee guida in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza in ragione di un rapporto di lavoro, ai sensi dell’art. 54-bis, del d.lgs. 165/2001 (c.d. “whistleblowing”)*”.
- k) **Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza o Rpct:** il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, di cui all’articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190 e all’articolo 43 del d.lgs. 33/2013;
- l) **Segnalante o whistleblower:** soggetto interno all’Autorità o, per i soli casi previsti dalla normativa, anche esterno, che segnala agli organi competenti episodi di illecito o altre ipotesi di irregolarità commesse ai danni degli interessi perseguiti dall’Autorità;
- m) **Segnalazione o segnalazione whistleblowing:** segnalazione redatta dal segnalante, reso identificabile, sulla base del modello allegato alla presente Procedura o comunque contenente tutti i dati e le informazioni richieste nel medesimo modello allegato;
- n) **Segnalazione anonima:** segnalazione di illeciti redatta senza l’indicazione dell’identità del segnalante;
- o) **Illecito:** condotta attiva e/o omissiva oggetto di segnalazione;

- p) **Accesso documentale**: il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi, ai sensi degli articoli 22 e seguenti, della legge 241/1990;
- q) **Accesso civico generalizzato**: il diritto di chiunque di accedere ai documenti e ai dati detenuti dall'Autorità, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. 33/2013.

Art. 3

Ambito di applicazione

- 3.1 La presente Procedura si applica esclusivamente alle segnalazioni effettuate da:
 - a) **dipendenti**, in qualunque forma contrattuale, di **Arera**;
 - b) **lavoratori/collaboratori** delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore di **Arera**.
- 3.2 La presente Procedura si applica nei soli casi in cui i soggetti di cui al precedente comma rendano **nota**, effettuando la segnalazione, **la propria identità** nei confronti degli organi deputati alla ricezione della segnalazione stessa.
- 3.3 Nel caso in cui il segnalante non renda nota la propria identità al soggetto ricevente, si applica quanto previsto dalla presente Procedura in materia di segnalazioni anonime.
- 3.4 Le disposizioni contenute nella presente Procedura non esimono - in alcun modo - i soggetti che, rivestendo la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio, sono gravati dall'obbligo di denuncia ai sensi di quanto previsto dall'art. 331 del Codice di procedura penale e dagli artt. 361 e 362 del Codice penale.
- 3.5 Le segnalazioni effettuate da **oggetti diversi** da quelli di cui al punto 3.1, ivi inclusi i rappresentanti di Organizzazioni sindacali, **non rilevano** quali segnalazioni *whistleblowing*.
- 3.6 Ai sensi della delibera Anac 469/2021, non rientrano tra i soggetti di cui al punto 3.1, coloro che, pur svolgendo un'attività lavorativa in favore di Arera, non sono dipendenti propriamente intesi, quali, a titolo esemplificativo, stagisti o tirocinanti.
- 3.7 La presente procedura si applica alle segnalazioni effettuate dai soggetti di cui al punto 3.1, lett. b), nei limiti in cui quanto segnalato riguardi illeciti o irregolarità relative ad Arera e non già all'impresa per la quale opera il segnalante. Arera adegua i propri standard contrattuali nell'ottica di consentire ai medesimi soggetti di effettuare le segnalazioni ricorrendo ai canali a ciò predisposti.

Art. 4

Oggetto della segnalazione

- 4.1 Rientrano tra le **condotte illecite** per le quali è possibile effettuare la segnalazione:
 - a) delitti contro la Pubblica Amministrazione, di cui al Titolo II, Capo I, del Codice penale;
 - b) situazioni in cui, nel corso dell'attività lavorativa, si riscontri l'abuso, da parte di un soggetto, del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati;

c) fatti in cui – a prescindere dalla rilevanza penale – emerga un malfunzionamento o *maladministration* di Arera, a causa dell’uso, a fini privati, delle funzioni attribuite.

Il contenuto del fatto segnalato, in ogni caso, deve presentare elementi dai quali sia chiaramente desumibile una lesione, un pregiudizio, un ostacolo, un’alterazione del corretto ed imparziale svolgimento di un’attività, anche sotto il profilo della credibilità e dell’immagine di Arera.

- 4.2 Tra le condotte illecite per le quali è possibile effettuare la segnalazione ai sensi dell’articolo 4.1, il segnalante può segnalare solo quelle di cui sia venuto a conoscenza **in ragione del rapporto di lavoro o di collaborazione** con Arera e, in particolare:
- a) condotte illecite apprese in virtù dell’ufficio rivestito;
 - b) notizie acquisite, seppure in modo casuale, nell’ambito e/o a causa dello svolgimento delle mansioni lavorative ovvero di collaborazione.
- 4.3 In caso di **comando, distacco** o situazioni analoghe di un dipendente di Arera presso altra Amministrazione tenuta agli obblighi in materia di anticorruzione e trasparenza, la segnalazione va inoltrata al Rpct dell’Amministrazione alla quale si riferiscono i fatti o ad Anac.
- 4.4 Ai fini della segnalazione, salvo quanto previsto dall’articolo 4.7, il segnalante deve essere **ragionevolmente convinto dell’effettivo accadimento** dei fatti denunciati ovvero, in presenza di elementi precisi e concordanti, della **possibilità** che possano verificarsi, nonchè dell’**autore** degli stessi.
- 4.5 La segnalazione dovrà, in ogni caso, essere il più possibile **esauriente e circostanziata**, riportando il maggior numero di elementi che consentano agli organi competenti di effettuare compiutamente le dovute verifiche.
- 4.6 Non sono meritevoli di tutela e, conseguentemente, non sono oggetto di esame da parte di Arera, le segnalazioni basate su **mere supposizioni**, sospetti, opinioni personali del segnalante e/o di eventuali terzi dal medesimo indicati.
- 4.7 Le tutele di cui alla presente Procedura non operano nei confronti del segnalante che violi la legge al fine di raccogliere informazioni, indizi o prove di illeciti in ambito lavorativo.
- 4.8 Le tutele di cui alla presente Procedura non operano in relazione alle segnalazioni di informazioni che siano già totalmente di dominio pubblico, alle notizie prive di fondamento e alle così dette “voci di corridoio”.

Art. 5

Disciplina della segnalazioni anonime¹

- 5.1 Le **segnalazioni anonime** sono oggetto di valutazione in termini di ammissibilità e fondatezza secondo quanto previsto dal presente articolo.
- 5.2 Arera prende in considerazione le segnalazioni anonime solo quando le stesse siano adeguatamente circostanziate e rese con dovizia di particolari e comunque tali da far emergere fatti e situazioni in relazione a contesti determinati, in virtù, a titolo esemplificativo, di indicazioni di nominativi o qualifiche, menzione di uffici specifici, procedimenti o eventi particolari.

Art. 6

Modalità per la effettuazione della segnalazione e soggetti deputati alla ricezione

- 6.1 La segnalazione, anche se già trasmessa all’Autorità giudiziaria, alla Corte dei Conti o all’Anac, deve essere trasmessa al Rpct **in via telematica**, tramite la piattaforma dedicata, reperibile sulla intranet aziendale alla voce “Whistleblowing” o collegandosi ad apposito link debitamente pubblicizzato in ambito Arera o per altre vie.
- 6.2 Nel caso in cui il Rpct dovesse trovarsi in una situazione, anche solo potenziale, di **conflitto di interessi** in relazione al segnalante, al segnalato o, comunque, al contenuto della segnalazione o nel caso in cui lo dovesse riguardare direttamente, è tenuto ad astenersi. In tali casi o nei casi di mancanza, assenza o impedimento del Rpct, la segnalazione sarà gestita, ai sensi della presente Procedura, dal Segretario Generale di Arera o da un suo delegato.
- 6.3 Le segnalazioni *whistleblowing* ricevute da soggetti diversi dal Rpct devono essere dagli stessi tempestivamente trasmesse a quest’ultimo.
- 6.4 Ai sensi dell’art. 54-bis, del d.lgs. 165/2001, le segnalazioni *whistleblowing* possono essere trasmesse - a discrezione del segnalante - al Rpct, ad Anac, all’Autorità Giudiziaria o alla Corte dei Conti. Tuttavia, in aderenza alle linee di indirizzo, offerte in termini di principio, dalla Direttiva (UE) 2019/1937, è raccomandata la trasmissione della segnalazione, in prima istanza, al Rpct.
- 6.5 In relazione alla gestione delle segnalazioni *whistleblowing* tramite piattaforma informatica, Arera assicura adeguati standard di sicurezza, tenendo conto delle indicazioni di cui alla delibera Anac 469/2021.

¹ Ai sensi del par. 2.4, delle Linee Guida Anac: “L’art. 54-bis non include nel proprio campo di applicazione le segnalazioni anonime e cioè quelle del soggetto che non fornisce le proprie generalità. La ratio della richiamata disposizione è quella di offrire tutela, tra cui la riservatezza dell’identità, al dipendente pubblico che faccia emergere condotte e fatti illeciti. Tale protezione opera, quindi, solo nei confronti di soggetti individuabili, riconoscibili e riconducibili alla categoria di dipendenti pubblici come dapprima illustrata (cfr. Parte I § 1.2). Si consideri, a proposito, anche che la segnalazione anonima è più difficile da investigare”.

Art. 7

Riservatezza dell'identità del segnalante

- 7.1 L'identità del segnalante non può essere rivelata.
- 7.2 Nell'ambito del procedimento disciplinare l'identità del segnalante non può essere rivelata, anche ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, ma conseguenti alla stessa.
- 7.3 Qualora la contestazione dell'illecito disciplinare sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante sia **indispensabile** alla difesa del soggetto a cui è stato contestato l'addebito disciplinare, la segnalazione potrà essere utilizzata e il procedimento disciplinare potrà svolgersi **solo** in presenza del **consenso del segnalante** alla rivelazione della sua stessa identità. A tal fine spetta al Responsabile del procedimento disciplinare valutare e decidere motivatamente - su istanza del soggetto a cui è stato contestato l'addebito disciplinare - se ricorrano i presupposti in ordine alla indispensabilità, per l'esercizio della difesa da parte del soggetto a cui è stato contestato l'addebito disciplinare, della conoscenza dell'identità del segnalante.
- 7.4 È fatto divieto assoluto, al Rpct e al gruppo di lavoro dedicato alla gestione delle segnalazioni di cui alla presente Procedura, di rendere nota al Responsabile del procedimento disciplinare, in assenza dei presupposti, l'identità del segnalante.
- 7.5 Nell'ambito del procedimento penale, l'identità del segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'art. 329 del Codice di procedura penale.
- 7.6 Nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei Conti, l'identità del segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria.
- 7.7 Restano ferme le disposizioni di legge speciale che impongono che l'identità del segnalante debba essere rivelata alle Autorità procedenti.
- 7.8 La segnalazione e la documentazione alla stessa allegata sono, in ogni caso, sottratte all'**accesso documentale**, di cui agli artt. 22 e seguenti della legge 241/1990 e all'**accesso civico generalizzato**, di cui all'art. 5, comma 2, del d.lgs. 33/2013. Resta fermo quanto previsto all'art. 2-undecies, comma 1, lett. f), del d.lgs. 196/2003.
- 7.9 Nell'informativa, allegata alla presente Procedura (*Allegato I*), in merito al trattamento dei dati personali del soggetto segnalante, del soggetto segnalato e di eventuali persone coinvolte e/o collegate ai fatti oggetto della segnalazione, di cui il segnalante prende specificamente visione anche all'atto della segnalazione mediante piattaforma informatica, il segnalante è altresì informato dell'eventualità che la segnalazione potrebbe essere trasmessa ai soggetti competenti secondo quanto previsto dalla legge.

Art. 8

Ulteriori tutele in favore del segnalante

- 8.1 Il dipendente di Arera che segnali al Rpct, all'Autorità giudiziaria, alla Corte dei Conti o all'Anac, condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, determinata dalla segnalazione.
- 8.2 L'adozione di **misure** ritenute **ritorsive** ai sensi del precedente comma, nei confronti del segnalante, è comunicata, in ogni caso dall'interessato, dal Rpct o dalle Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative di Arera, all'Anac. L'Anac informa il DFP della Presidenza del Consiglio dei Ministri o gli altri organismi di garanzia o di disciplina per le attività e gli eventuali provvedimenti di competenza.
- 8.3 È a carico di Arera dimostrare che le misure discriminatorie o ritorsive - se ed in quanto accertate tali - adottate nei confronti del segnalante, siano motivate da ragioni estranee alla segnalazione stessa.
- 8.4 Gli atti accertati discriminatori o ritorsivi adottati sono nulli.
- 8.5 Il segnalante che sia stato licenziato a motivo della segnalazione è reintegrato nel posto di lavoro, ai sensi dell'art. 2, del d.lgs. 23/2015.
- 8.6 Le tutele del segnalante, di cui alla presente Procedura, non sono garantite nei casi in cui sia accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del segnalante medesimo per i reati di **calunnia** o **diffamazione** o comunque per i reati commessi con la denuncia ovvero sia accertata la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave.

Art. 9

Integrazione della disciplina dell'obbligo di segreto d'ufficio, aziendale, professionale, scientifico e industriale

- 9.1 Nelle segnalazioni effettuate nel rispetto di quanto previsto dalla presente Procedura nonché dell'art. 54-bis, del d.lgs. 165/2001, il perseguimento dell'interesse all'integrità delle Pubbliche Amministrazioni, inclusa Arera, nonché alla prevenzione e alla repressione delle malversazioni, costituisce giusta causa di rivelazione di notizie coperte dall'obbligo di segreto, di cui agli artt. 326, 622 e 623 del Codice penale e 2105 del Codice civile.
- 9.2 La disposizione di cui all'articolo 9.1 non si applica nel caso in cui l'obbligo di segreto professionale gravi su chi sia venuto a conoscenza di notizie in ragione di un rapporto di consulenza professionale con Arera o con la persona fisica interessata.
- 9.3 Quando notizie e documenti, comunicati al Rpct, siano oggetto di segreto aziendale, professionale o d'ufficio, costituisce violazione del relativo obbligo di segreto la rivelazione, con modalità eccedenti rispetto alle finalità dell'eliminazione dell'illecito e, in particolare, la rivelazione al di fuori dei canali stabiliti per l'effettuazione della segnalazione previsti dalla presente Procedura.

Art. 10

Fasi del procedimento di gestione delle segnalazioni whistleblowing

10.1 Il procedimento di gestione delle segnalazioni *whistleblowing* si svolge secondo le seguenti fasi:

- a) ricezione e protocollazione della segnalazione;
- b) valutazione preliminare della segnalazione;
- c) fase istruttoria;
- d) trasmissione della segnalazione al soggetto competente.

Art. 11

Fase di ricezione e protocollazione della segnalazione

11.1 Il procedimento di gestione delle segnalazioni *whistleblowing* è avviato a seguito della ricezione della segnalazione.

Entro, di norma, **5 giorni** lavorativi dalla ricezione della segnalazione, il Rpct procede:

- a) ove non già effettuato - in automatico - dalla piattaforma informatica, alla **protocollazione su registro riservato** alle segnalazioni *whistleblowing*, attribuendo un codice univoco progressivo e registrando data e ora di ricezione;
 - b) se strettamente necessario ai fini della gestione della segnalazione e ove non già precisato nell'istanza, alla **corretta identificazione del segnalante**, acquisendone, oltre all'identità, anche la qualifica e il ruolo e tutti gli ulteriori dati ritenuti utili ai fini della valutazione preliminare della segnalazione;
 - c) ove non già effettuato - in automatico - dalla piattaforma informatica, alla **separazione dei dati identificativi del segnalante dal contenuto della segnalazione**, attraverso l'adozione di codici sostitutivi dei dati identificativi, in modo che la segnalazione possa essere gestita in forma anonima e rendere possibile la successiva associazione della segnalazione con l'identità del segnalante nei soli casi previsti dalla presente Procedura;
 - d) all'adozione di ogni opportuna misura di sicurezza per impedire a terzi di risalire all'identità del segnalante nonché alla conservazione della segnalazione e della documentazione a corredo in luogo segreto;
 - e) ove non già confermato - in automatico - dalla piattaforma informatica, alla tempestiva trasmissione di apposita informazione di conferma di avvenuta ricezione.
- 11.2 Il Rpct, nell'ambito delle attività di ricezione e gestione della segnalazione, può avvalersi - ove assolutamente necessario ed in via del tutto straordinaria, previa adozione delle dovute misure tecniche ed organizzative ai sensi della disciplina in materia di protezione dei dati personali - di un gruppo di lavoro dedicato, formato da dipendenti Arera.

- 11.3 Non possono fare parte del gruppo di lavoro dedicato i dipendenti di Arera che svolgano funzioni di supporto nell'ambito della gestione dei procedimenti disciplinari.
- 11.4 In capo al Rpct e a ciascun componente del gruppo di lavoro dedicato grava, fuori dai casi previsti dalla presente Procedura, l'obbligo di assoluta riservatezza sull'identità del segnalante.
- 11.5 Fatto salvo quanto disposto all'art. 6.2, il Rpct e i componenti del gruppo di lavoro dedicato devono astenersi in caso di conflitto di interessi, anche solo apparente o potenziale.
- 11.6 Fermo restando quanto previsto con riferimento all'identità del segnalante, il Rpct e i componenti del gruppo di lavoro dedicato mantengono riservata l'identità del segnalato e i contenuti della segnalazione durante l'intera fase di gestione della medesima e, comunque, fintanto che risulti necessario.
- 11.7 I dati personali del segnalante e di tutti gli ulteriori soggetti coinvolti in conseguenza della segnalazione, ivi compreso il segnalato, sono trattati nel rispetto di quanto previsto dal d.lgs. 196/2003 e dal Regolamento UE 2016/679.

Art. 12

Fase di valutazione preliminare della segnalazione e attività di verifica del Rpct

- 12.1 Il Rpct, anche avvalendosi del gruppo di lavoro dedicato alla gestione delle segnalazioni, effettua una **valutazione preliminare** sui contenuti della segnalazione ricevuta al fine di:
- appurare la gravità e la rilevanza della condotta illecita imputata al segnalato;
 - verificare se la segnalazione sia effettivamente sorretta dall'interesse del segnalante a tutelare l'integrità di Arera e/o prevenire/reprimere malversazioni in danno della medesima;
 - verificare la presenza di concorrenti interessi personali del segnalante ovvero di altri soggetti in rapporto con quest'ultimo;
 - ove necessario, svolgere attività di verifica e, comunque, chiedere al segnalante e/o ad eventuali altri soggetti coinvolti nella segnalazione opportuni chiarimenti e/o integrazioni, anche documentali, adottando le opportune cautele per garantire la riservatezza del segnalante;
 - identificare i soggetti terzi competenti all'adozione dei conseguenti provvedimenti.
- 12.2 Il Rpct dichiara **inammissibile** la segnalazione, procedendo alla relativa **archiviazione** per:
- manifesta mancanza di interesse all'integrità di Arera;
 - manifesta incompetenza di Arera sulle questioni segnalate;
 - manifesta infondatezza per l'assenza di elementi di fatto idonei a giustificare accertamenti;

- d) contenuto generico della segnalazione tale da non consentire la comprensione dei fatti, ovvero segnalazione corredata da documentazione non appropriata o inconferente;
 - e) produzione di sola documentazione in assenza della segnalazione di condotte illecite o irregolarità;
 - f) mancanza dei dati che costituiscono elementi essenziali della segnalazione, quali la denominazione e i recapiti del *whistleblower*, i fatti oggetto di segnalazione, le ragioni connesse all'attività lavorativa svolta che hanno consentito la conoscenza dei fatti segnalati.
- 12.3 Nei casi di cui all'articolo 12.2, lettere c) ed f), il Rpct può chiedere al *whistleblower* integrazioni e chiarimenti.
- 12.4 Nel caso in cui, all'esito della fase di valutazione preliminare, la segnalazione sia ritenuta **manifestamente infondata**, il Rpct procede all'**archiviazione** della segnalazione medesima, dandone comunicazione al segnalante e al Collegio.
- 12.5 La fase di valutazione preliminare si conclude, di norma, **entro 15 giorni** decorrenti dalla ricezione della segnalazione.

Art. 13 **Fase istruttoria**

- 13.1 Ove necessario, il Rpct avvia la propria **attività istruttoria** nel rispetto dei principi di tempestività, indipendenza, equità e riservatezza. Nel corso delle verifiche, il Rpct può chiedere il supporto delle funzioni di volta in volta competenti e, ove ritenuto opportuno, di Autorità pubbliche o, ancora, di consulenti esterni specializzati nell'ambito della segnalazione ricevuta ed il cui coinvolgimento sia funzionale all'accertamento della segnalazione, assicurando la riservatezza e l'anonimizzazione dei dati personali eventualmente contenuti nella segnalazione.
- 13.2 Le strutture di Arera interessate dall'attività di verifica del Rpct garantiscono la massima e tempestiva collaborazione.
- 13.3 La metodologia da impiegare nello svolgimento delle attività di verifica è valutata, di volta in volta, individuando quella ritenuta più efficace, considerata la natura dell'evento sottostante alla violazione e le circostanze esistenti.
- 13.4 Le verifiche possono essere eseguite, a titolo esemplificativo, mediante: analisi documentali, interviste, somministrazione di questionari, ricerca di informazioni su database pubblici, sempre nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali nonché, ove ritenuta pertinente, della normativa in materia di indagini difensive.
- 13.5 In nessun caso sono consentite verifiche lesive della dignità e della riservatezza del dipendente e/o verifiche arbitrarie, non imparziali o inique, tali da screditare il dipendente ovvero da comprometterne il decoro davanti ai colleghi.
- 13.6 Nel caso in cui, all'esito della fase istruttoria, la segnalazione sia ritenuta **manifestamente infondata**, il Rpct procede all'**archiviazione** della segnalazione medesima, dandone comunicazione al segnalante e al Collegio.

- 13.7 La fase istruttoria si conclude, di norma, **entro 60 giorni** decorrenti dalla data di avvio della fase medesima.
- 13.8 Ove necessario, il Rpct richiede al Collegio di estendere il predetto termine in presenza di adeguata motivazione.

Art. 14

Fase di trasmissione della segnalazione al soggetto competente

- 14.1 Nel caso in cui, all'esito della valutazione del Rpct, la segnalazione **non** sia ritenuta **manifestamente infondata**, il Rpct valuta, in relazione ai profili di illiceità riscontrati e ai contenuti della segnalazione, a chi inoltrare la segnalazione medesima, individuando i destinatari tra i seguenti soggetti:
- a) il Responsabile del procedimento disciplinare, ai soli effetti dell'avvio del procedimento stesso a carico dell'incolpato;
 - b) l'Autorità giudiziaria, la Corte dei Conti, l'Anac, per i profili di rispettiva competenza;
 - c) il Dipartimento della Funzione Pubblica, per quanto di competenza rispetto alle misure ritorsive e/o discriminatorie eventualmente assunte in danno del segnalante.
- 14.2 In ogni caso, il Rpct provvede a informare il Collegio circa l'esito della propria valutazione per le ulteriori eventuali azioni che si rendano necessarie a tutela della medesima Autorità.
- 14.3 In caso di trasmissione della segnalazione, il Rpct trasmette solo i contenuti della segnalazione medesima, espungendo tutti i riferimenti dai quali sia possibile risalire all'identità del segnalante.
- 14.4 Il Responsabile del procedimento disciplinare informa tempestivamente il Rpct dell'adozione di eventuali provvedimenti di propria competenza a carico dell'incolpato.
- 14.5 In caso di trasmissione verso i soggetti di cui all'art. 14.1, lett. b) e c), il Rpct inoltra la segnalazione secondo le indicazioni diramate da Anac, a mezzo posta elettronica certificata o lettera raccomandata a.r., tramite plico chiuso, riportante la dicitura "Riservata – Segnalazione whistleblowing ex art. 54-bis, d.lgs. 165/2001".
- 14.6 Il Rpct, all'atto della trasmissione della segnalazione, invia al segnalante apposita comunicazione contenente l'indicazione dei soggetti verso i quali la segnalazione è stata trasmessa.
- 14.7 La trasmissione della segnalazione deve avvenire entro il termine di esaurimento dell'istruttoria.

Art. 15

Notizie sullo stato della segnalazione

- 15.1 Il segnalante può chiedere informazioni al Rpct sullo stato di avanzamento del procedimento mediante l'invio di apposita richiesta, secondo le modalità indicate dal Rpct medesimo.
- 15.2 Il Rpct, ove non ricorrano gravi ragioni impeditive, risponde alla richiesta di informazioni, di norma, entro il termine di **7 giorni** lavorativi decorrenti dalla data di ricezione della richiesta medesima.

Art. 16

Conservazione di dati e ulteriori misure di sicurezza

- 16.1 È opportuno che il segnalante rimuova, dal contenuto descrittivo della segnalazione e dai suoi allegati, eventuali riferimenti alla sua identità.
- 16.2 Oltre che per l'invio della segnalazione, il canale informatico deve essere utilizzato anche per tutte le comunicazioni successive.
- 16.3 La documentazione a corredo delle segnalazioni è conservata, a cura del Rpct, presso i locali di Arera individuati dallo stesso Rpct ed allo stesso messi a disposizione, previa adozione di ogni opportuna cautela al fine di garantirne la massima riservatezza.
- 16.4 Salvo quanto previsto da specifiche disposizioni di legge, l'accesso ai dati inerenti alle segnalazioni è consentito esclusivamente al Rpct e agli eventuali componenti del gruppo di lavoro dedicato, ove autorizzati dal Rpct.

Art. 17

Analisi periodica delle informazioni in materia di whistleblowing

- 17.1 Il Rpct, anche con il supporto del gruppo di lavoro dedicato alla gestione della segnalazioni, raccoglie e organizza, periodicamente ed in forma anonima, i dati relativi alle segnalazioni e allo stato dei procedimenti di gestione delle segnalazioni medesime pervenute in corso d'anno, anche al fine di poter:
- a) identificare le aree di criticità di Arera sulle quali risulti necessario intervenire in termini di miglioramento e/o implementazione del sistema di controllo interno;
 - b) introdurre nuove misure specifiche di prevenzione della corruzione e/o di *maladministration*, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dalle relative prassi attuative.

Art. 18

Formazione e sensibilizzazione in materia di whistleblowing

- 18.1 Arera promuove e favorisce la partecipazione del proprio personale a iniziative di formazione in materia di *whistleblowing*, al fine di evidenziare l'importanza dello strumento, favorirne l'utilizzo e prevenire pratiche distorte.
- 18.2 Arera intraprende ogni ulteriore iniziativa di sensibilizzazione ricorrendo a tutti gli strumenti ritenuti idonei a divulgare la conoscenza dell'istituto.

Art. 19
Disposizioni finali

- 19.1 La presente Procedura entra in vigore dal giorno della sua adozione.
- 19.2 Eventuali revisioni o modifiche della presente Procedura sono adottate con determina del Segretario generale, previa informativa al Collegio, su proposta del Rpct.
- 19.3 La presente Procedura è pubblicata sul sito internet dell'Autorità e sulla intranet aziendale, nonchè comunicata a tutti i dipendenti Arera.

Allegato 1 – Informativa privacy